



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS

Corep_Own Funds (Basi informative *PRUC* – *PRUI*)

Per quesiti sulle modalità tecnico-operative delle segnalazioni che non trovano risposta in queste FAQ si invita a scrivere a segnalazioni_EBA_ITS@bancaditalia.it

1. PRUC - PRUI

Q. A partire da quando è necessario produrre le segnalazioni Corep secondo le modalità DPM/XBRL?

A. Le nuove modalità segnaletiche sono adottate a partire dalla data contabile del 30 giugno 2018. Contestualmente le preesistenti basi informative in Infostat 1 e Y sono sostituite dalle nuove basi informative PRUC e PRUI. Le basi informative 1 e Y continuano ad essere utilizzate per eventuali rettifiche relative a date contabili precedenti e per le segnalazioni dovute in materia di “Soggetti Collegati” (sezione 4.9 della Circolare 154 di Banca d’Italia).

2. PRUC - PRUI

Q. Dove è possibile reperire le fonti normative, i riferimenti agli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le basi informative (survey) PRUC e PRUI?

A. Per le survey PRUC e PRUI, la fonte normativa di riferimento è il Regolamento UE n.ro 451/2021 e successivi emendamenti. Per i dati sui “Soggetti Collegati” che continueranno ad essere segnalati tramite le basi 1 e Y, i riferimenti normativi rimangono le Circolari di Banca d’Italia n.ro 286 e 154.

3. PRUC - PRUI

Q. Dove è possibile reperire le istruzioni tecniche per poter produrre la segnalazione secondo le modalità DPM/XBRL?

A. Per le istruzioni tecniche sulla produzione delle segnalazioni è possibile fare riferimento alla documentazione pubblicata sul sito EBA nella pagina Reporting Framework, scaricabile dal link <http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/>

Per una descrizione dei documenti disponibili è possibile consultare il “Quadro sinottico documenti EBA” pubblicato nella pagina Segnalazioni EBA ITS.

4. PRUC - PRUI

Q. È possibile utilizzare la funzionalità di data entry presente sulla piattaforma Infostat per adempiere agli obblighi segnaletici relativi alle basi informative?

A. No, la funzionalità di data entry non è disponibile per le basi informative PRUC e PRUI. Per produrre le segnalazioni è necessario inviare un file in formato XBRL. La funzionalità di data entry continuerà ad essere disponibile per le basi informative 1 e Y.

5. PRUI

Q. Qual è la normativa di riferimento per le succursali italiane di banche comunitarie tenute all’invio delle informazioni annuali sulle esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili?

A. Le succursali italiane di banche comunitarie devono inviare la “Segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili” secondo quanto previsto dall’art. 430bis, paragrafo 1 del Regolamento UE n.ro 575/2013 e dall’art. 13(3) del Regolamento UE n.ro 451/2021. Gli schemi e le istruzioni sono pubblicate nell’Allegato VI e VII del Regolamento n.ro 451/2021.

6. PRUI

Q. Se una succursale italiana di banca comunitaria non ha esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili deve inviare comunque la segnalazione? Se sì, come può inviare una segnalazione “negativa”?

A. In caso di assenza di esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili andrà prodotta ugualmente la segnalazione della base informativa PRUI. Nel file XBRL andrà riportato un filing indicator positivo (attributo = “true”) per il template C 00.01 “Natura della segnalazione (COREP)” e il template C 15.00. I dati del template C 15.00 possono essere omessi.

7. PRUC - PRUI

Q. Come va compilato il template C 00.01?

A. Il template C 00.01 “Natura della segnalazione (COREP)” è un template obbligatorio: ogni file XBRL inviato per le survey PRUC e PRUI deve contenere l’indicazione positiva del filing indicator (cfr. EBA filing rules v. 4.2) del template C 00.01. Il template deve essere valorizzato con i due data point richiesti: il primo si riferisce alla “Disciplina contabile” e il secondo al “Livello di segnalazione”.

8. PRUC – PRUI

Q. Il foglio di “Totale” (i.e. “All countries” – valore EBA_GA:x1) deve essere sempre segnalato per gli enti tenuti alla compilazione del template semestrale “C_33.00 - Esposizioni delle amministrazioni pubbliche per paese della controparte”?

A. Sì, il foglio di “Totale” è dovuto anche nel caso in cui le esposizioni segnalate per il template C_33.00 siano tutte concentrate verso un singolo Stato. Il Reg. UE n. 451/2021, Allegato II, p.to 194 precisa che “Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto”.

9. PRUC – PRUI

Q. Il foglio di “Totale” (i.e. “All countries” – valore EBA_GA:x1) deve essere sempre segnalato per i template trimestrali “C_09.01 Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato)” e “C_09.02 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB)”?

A. Sì, a partire dalla data di riferimento di dicembre 2018 il foglio di “Totale” è dovuto anche nel caso in cui la soglia prevista dall’art. 5, paragrafo 5) non venga superata. L’allegato II, parte, II, p.to 85 del Reg. UE n. 451/2021 prevede difatti che “Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale (a prescindere da qualsiasi soglia, ndr). In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell’articolo 5, punto 5), del presente regolamento forniscono informazioni disaggregate per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente in relazione ai modelli CR GB1 e CR GB 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all’area geografica “Altri paesi”.

10. PRUC – PRUI

Q. In seguito all’entrata in vigore del pacchetto normativo IFR/IFD le SIM continuano ad essere tenute alla trasmissione delle basi PRUC-PRUI?

A. Per le SIM, l’entrata in vigore del pacchetto normativo IFR/IFD e del relativo regolamento 2284/2021 ha modificato gli obblighi segnaletici: continuano a segnalare le basi PRUC e PRUI le sole SIM di classe 1. Per le SIM di classe 2 e 3 e per i gruppi di SIM ex art. 8 IFR, a partire dal 31.12.2021, sono state predisposte basi informative specifiche (IF2I, IF2C, IF3I, IF3C e IFGR) che sostituiscono le basi PRUC e PRUI.

L’obbligo di trasmettere le basi PRUC e PRUI (per le sole SIM incluse nell’applicazione della CRR/CRDIV) è rimasto in vigore fino alla data contabile del 31.3.2021 inclusa.